



**VARIANTE DI PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI COMANO  
NUOVO SERBATOIO ACQUA POTABILE SAN BERNARDO**

**AVVISO DI PUBBLICAZIONE  
MODIFICHE DEL PIANO REGOLATORE IN PROCEDURA SEMPLIFICATA  
CON DOMANDA DI DISSODAMENTO**

Il Municipio di Comano,

richiamati:

- il progetto di modifica del piano regolatore, concernente il nuovo serbatoio acqua potabile San Bernardo;
- la Legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST, RL 701.100), segnatamente gli artt. 34 seg.;
- il Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLST, RL 701.110), segnatamente gli artt. 42 segg.;
- la Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (LFo, RS 921.0);
- la Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo, RL 921.100);
- il Regolamento della legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RLCFo, RL 921.110);
- la Legge sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005 (Lcoord, RL 701.300);

con risoluzione municipale del 23.07.2024, risolve:

1. È ordinata la pubblicazione:
  - della modifica di poco conto di piano regolatore;
  - della domanda di dissodamento;per il periodo di 30 giorni consecutivi e precisamente **dal 12.09.2024 al 11.10.2024**
2. Sono pubblicati i seguenti atti:
  - Variante di PR
  - Istanza di dissodamento
3. Gli interessati possono consultare la documentazione sul Portale cantonale di pubblicazione al seguente link <https://www.test.variantipr.ti.ch/PRPortal/RMPub/PL/src.production?target=DMZ.test&idOggettoVariante=ch083ch5054100000&idPubblicazione=2>
4. Contro la modifica del piano è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione. Sono legittimati a ricorrere ogni cittadino attivo nel Comune, come pure ogni persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione (art. 28 LST).
5. Alla decisione sui ricorsi può essere applicata una tassa di giustizia ai sensi dell'art. 47 LPAm.
6. Contro la domanda di dissodamento è data facoltà di opposizione al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione. È legittimato a presentare opposizione chi è particolarmente toccato dal dissodamento e ha un interesse degno di protezione, come pure ogni persona, organizzazione o autorità a cui una legge speciale riconosce tale diritto. Chi non fa opposizione non può successivamente interporre ricorso (art. 42 cpv. 3 LCFo; art. 7 RLCFo; art. 10 Lcoord).
7. I ricorsi e le opposizioni devono essere presentati in 3 copie, in lingua italiana.
8. Il presente avviso è notificato ai proprietari dei fondi interessati con lettera semplice, mappale n. 934